

ECC. MA REGGENZA	
PROTOCOLLO	
No. <u>130955</u>	Progetto di Legge di iniziativa popolare per l'istituzione del Corpo Civile di Pace della Repubblica di San Marino
Data <u>29-11-2017</u>	
Data	



Art. 1. Impegno della Repubblica di San Marino per la Pace.

La Repubblica di San Marino è impegnata concretamente in tutte le sedi internazionali per la costruzione e la salvaguardia della Pace nel mondo attraverso il dialogo, la prevenzione e la composizione pacifica delle crisi e dei conflitti internazionali e la promozione della giustizia tra i popoli, in conformità alla propria tradizione di pace, di solidarietà e di cooperazione internazionale.

Art. 2. Istituzione del Corpo Civile di Pace della Repubblica di San Marino.

1. E' istituito nella Repubblica di San Marino il Corpo Civile di Pace (CCP) presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, quale strumento operativo privilegiato per collaborare alla costruzione ed al mantenimento della Pace in particolare in quei territori in cui sono presenti conflitti armati o possono presentarsi situazioni di violenza che, se non contenute, possono degenerare in conflitti armati.

2. Il CCP della Repubblica di San Marino è un corpo civile, non-violento, volontario, organizzato dallo Stato anche in concorso con enti o associazioni nazionali od estere, individuati al successivo articolo 3 come "enti autorizzati", finalizzato a intervenire con azioni pianificate non-violente, che comprendono attività di formazione, prevenzione e trasformazione dei conflitti, monitoraggio, mediazione, accompagnamento, interposizione e riconciliazione, assistenza umanitaria, educazione alla non-violenza.

Art. 3. Enti autorizzati.

1. Gli enti e le associazioni di seguito definiti come "enti autorizzati" di cui all'articolo 2, comma 2, sono autorizzati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, previa verifica che i medesimi enti:

a) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cui al punto 2 comma 2 in favore delle popolazioni di Paesi in conflitto;

b) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento ottenuto specificatamente per le finalità di cui all'art 2, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2;

c) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro;

d) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle missioni previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

e) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in guerra o nei settori interessati dalle missioni da svolgere;

f) presentino bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la regolare tenuta della contabilità;

g) si obblighino alla presentazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle missioni in corso.

2. Gli enti autorizzati sono tenuti a predisporre idonei corsi di formazione, approvati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, al termine dei quali ai partecipanti, se ritenuti idonei sulla base di criteri predefiniti, è rilasciato un attestato necessario per poter prendere parte alle missioni del CCP per le quali i corsi sono finalizzati.

Art. 4. Riconoscimento di progetti per il CCP predisposti dagli enti autorizzati.

1. Per ottenere il riconoscimento di una missione per il CCP l'ente autorizzato deve presentare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici, un'apposita richiesta, allegando:

a) un progetto dettagliato contenente una descrizione degli obiettivi, delle attività, dei modi, dei tempi e dei costi di realizzazione della missione;

b) un'attestazione di consenso motivato alla missione, rilasciata da un organo istituzionale ovvero da un ente privato, purché senza finalità di lucro, dello Stato ospitante oppure un'attestazione di collaborazione con l'ONU o con una agenzia specializzata dell'ONU.

c) un'impegnativa degli enti o associazioni che partecipano al finanziamento della missione.

2. Il riconoscimento delle missioni è disposto con provvedimento del Congresso di Stato, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Il finanziamento delle missioni riconosciute è assicurato da risorse pubbliche e private. In particolare lo Stato contribuisce alla copertura dei costi di dette missioni sulla base dello stanziamento previsto a norma del successivo articolo 7. La copertura dei costi delle missioni deve includere le spese di viaggio, di assicurazione, di vita in loco e di tutto quanto è altresì necessario per l'attuazione della missione medesima. I partecipanti non hanno diritto a remunerazione, fatti salvi i ruoli di responsabilità interni alla missione che vanno remunerati.

Art. 5. Partecipazione al CCP

1. Possono partecipare alle missioni del CCP i cittadini sammarinesi o stranieri, maggiorenni, che non abbiano riportato condanna definitiva per reati di violenza contro cose o persone, facendone richiesta alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici o direttamente o attraverso le Giunte di Castello o attraverso gli enti autorizzati.

2. I richiedenti agiscono su base volontaria e possono partecipare a più missioni nel corso dello stesso anno.

Art. 6. Diritti dei partecipanti al CCP

1. I cittadini sammarinesi partecipanti a missioni del CCP, quando siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono posti in aspettativa senza assegni ed hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata della missione alla quale partecipano. Il relativo periodo è valutato come servizio lavorativo ai fini della maturazione della carriera. Il periodo massimo di aspettativa consecutiva è di 24 mesi.

2. Tutti i partecipanti alle missioni del CCP, cittadini sammarinesi o stranieri, hanno diritto all'assistenza sanitaria e contro gli infortuni nei termini previsti da apposita copertura assicurativa obbligatoria. Una dichiarazione liberatoria di responsabilità dovrà essere sottoscritta dai partecipanti alle missioni.

Art. 7. Finanziamento

1. Per il finanziamento da parte dello Stato delle missioni del CCP, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente Legge, è istituito nell'ambito del Dipartimento Affari Esteri un fondo apposito, denominato "Fondo speciale per il Corpo Civile di Pace".

2. Ai fini del trattamento fiscale le donazioni o liberalità di persone fisiche sammarinesi in favore del CCP sono da ritenersi passività deducibili ai sensi del punto 10. dell'Allegato A di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 14 della legge 16 dicembre 2013 n. 166 "Imposta generale sui redditi"

Art. 8. Relazione al Consiglio Grande e Generale

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici è tenuto a predisporre annualmente una relazione dettagliata sulle missioni del CCP realizzate nel corso dell'anno e sugli indirizzi delle missioni previste per l'anno successivo. La relazione andrà presentata al Consiglio Grande e Generale contestualmente al progetto di bilancio preventivo dello Stato.

Art. 9 Conferenza internazionale sulla pace

1. Almeno una volta ogni due anni la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri organizza una Conferenza internazionale sulla pace per studiare e confrontare strategie di prevenzione dei conflitti, esperienze e buone pratiche di risoluzione concordata e non-violenta dei conflitti e politiche di promozione della pace

Art. 10 Corsi di formazione e universitari sulla pace

1. In accordo con i dirigenti della Scuola di ogni ordine e grado, nell'ambito della programmazione didattica e dell'aggiornamento del personale docente, sono predisposti progetti appositi per promuovere la conoscenza dell'azione del CCP e delle modalità di gestione non-violenta dei conflitti e per educare al valore della tolleranza e del dialogo ai fini della diffusione della cultura della pace e del rispetto dei diritti umani.

2. La Repubblica, mediante appositi accordi con l'Università ed in collaborazione con le principali Organizzazioni internazionali, alle quali aderisce, promuove a partire dall'anno accademico successivo alla pubblicazione della seguente Legge, corsi universitari anche di alta specializzazione sulla pace, finalizzati in particolare all'acquisizione di competenze propriamente rivolte alla risoluzione non-violenta dei conflitti.

Art. 10 Organismo consultivo

1. E' istituito un organismo consultivo composto da un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dell'Ambasciata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Ambasciata presso il Consiglio d'Europa, dell'Ambasciata presso l'Unione Europea, della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNICEF, della Croce Rossa Sammarinese e da una rappresentanza degli Enti autorizzati.

2. Tale organismo si riunisce almeno due volte l'anno per coordinare le missioni del CCP, seguirne l'andamento e verificarne gli esiti, nonché esaminare proposte rivolte a promuovere l'accreditamento internazionale del CCP.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.